



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2019, il giorno 31, del mese di Dicembre alle ore 11:15, nella sede della Provincia, il Consigliere Anziano AMORMINO LINA, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 36556/2019 DECRETO N. 166

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE
AUTODICHIARAZIONI.**

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dato atto dell'assenza del Presidente Gabriele Antonio Fratto;

Visto l'art.7 comma 3 dello Statuto Provinciale, il quale recita: *“In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano, individuato in relazione ai voti riportati.”*;

Su proposta del Segretario Generale

Richiamato il D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare il CAPO V che comprende gli articoli 71-76 che disciplinano i controlli sulle autodichiarazioni;

Dato atto dell'esigenza di definire la disciplina per lo svolgimento da parte degli uffici dell'attività di controllo al fine di garantire l'applicazione efficace della semplificazione amministrativa, regolamentata in particolare dal D.P.R. 445/2000, e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici;

Vista la proposta di regolamento, allegata al presente atto, diretta a regolare i controlli sulla veridicità dei contenuti delle autodichiarazioni presentate alla Provincia, nonché quelli effettuati su proprie banche dati o elementi e informazioni in proprio possesso, al fine di collaborare con altre pubbliche amministrazioni o soggetti che richiedono il riscontro di dichiarazioni presentate agli stessi;

Dato atto del contenuto di carattere organizzativo del suddetto regolamento;

Individuato ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.P.R. 445/2000 l'Ufficio Segreteria, Archivio e Protocollo quale *“responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti”*;

Precisato che ai sensi dell'art. 72, comma 2, *“le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione”*;

Visto il T.U.E.L. ed in particolare l'art.48 che rimette alla Giunta e quindi, per quanto riguarda la Provincia, al Presidente l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto della Provincia;

Visti i pareri in osservanza dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, contratti e appalti in ordine alla regolarità contabile;

DECRETA

1. di approvare il regolamento per la disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di individuare nell'Ufficio Segreteria, Archivio e Protocollo l'Ufficio competente ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 445/2000;
3. Di trasmettere il presente atto ai Dirigenti per il seguito di competenza, all'OIV e a tutti gli Uffici.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle autodichiarazioni presentate alla Provincia, nonché quelli effettuati su proprie banche dati o elementi e informazioni in proprio possesso, al fine di collaborare con altre pubbliche amministrazioni o soggetti che richiedono il riscontro di dichiarazioni presentate agli stessi.
2. I controlli sono finalizzati a garantire l'applicazione efficace della semplificazione amministrativa, regolamentata in particolare dal D.P.R. 445/2000, e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **autodichiarazioni**: con tale termine si indicano sia le dichiarazioni sostitutive di certificazione, sia le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- b) **dichiarazione sostitutiva di certificazione**: è la dichiarazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 per sostituire attestazioni e certificati prodotti dalle pubbliche amministrazioni;
- c) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**: è la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati, o qualità personali che non sono rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili, albi o elenchi, ma che riguardano la sfera personale dell'interessato;
- d) **controllo**: è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni;
- e) **controllo in via diretta** è il controllo effettuato mediante collegamento informatico a banche dati, che consente l'acquisizione di elementi e informazioni in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure contenuti in banche dati/archivi di altri servizi della Provincia;
- f) **controllo in via indiretta** è il controllo effettuato tramite richiesta ad altri enti pubblici, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento;
- g) **controllo puntuale** è il controllo che riguarda singoli casi per i quali si renda necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri sulle autodichiarazioni;
- h) **controllo a campione** è il controllo effettuato su un campione, cioè su un numero percentuale di dichiarazioni presentate;
- i) **controllo a richiesta** è il controllo effettuato dagli uffici provinciali su richiesta di altri enti o soggetti in relazione a dati in possesso della Provincia.
- l) **controllo preventivo** è il controllo che si svolge durante l'iter procedimentale;
- m) **controllo successivo** è il controllo effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi e riguarda esclusivamente le autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

Articolo 3 – Controlli in relazione alla tipologia dei procedimenti

1. Le autodichiarazioni sono sottoposte a controlli in relazione alle tipologie di procedimenti amministrativi per i quali sono rese, di seguito indicate a titolo esemplificativo:
 - a) procedimenti per i quali le informazioni rese hanno natura particolarmente complessa o caratterizzazione tecnica specifica;
 - b) procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica od assimilabili;

- c) procedimenti riguardanti pubbliche selezioni per l'accesso all'impiego;
 - d) procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni nei quali le informazioni rese costituiscono discriminante per il provvedimento finale o per lo svolgimento dell'attività;
 - e) procedimenti di appalto.
2. L'elenco completo dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ai quali fare riferimento per i controlli, è stato approvato ed è periodicamente aggiornato con decreto del Presidente.
3. Fatti salvi i controlli obbligatori per tipologie specifiche di procedimenti, in applicazione di norme, regolamenti o di criteri predefiniti da altri enti, ogni Dirigente, previo confronto nella Conferenza di Direzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente a cadenza annuale, determina i procedimenti rispetto ai quali saranno effettuati i controlli sulle autodichiarazioni e le relative modalità di espletamento.

Articolo 4 – Controlli puntuali e a campione

1. I controlli effettuati dagli uffici provinciali sulle autodichiarazioni ad essi presentate nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza provinciale, possono essere svolti sulla totalità dei casi o a campione e comunque in forma puntuale, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse.
2. Il controllo a campione è effettuato su un numero percentuale di dichiarazioni, come definito a norma dell'art.7 del presente regolamento.
3. I controlli puntuali ed i controlli a campione possono essere anche tra loro complementari; pertanto, lo sviluppo di controlli puntuali rispetto alle autodichiarazioni presentate per particolari procedimenti non esclude che rispetto al particolare ambito di attività siano realizzati anche controlli a campione.
4. Per talune tipologie di procedimenti può essere disposto il controllo sulla totalità delle autodichiarazioni presentate.

Articolo 5 – Controlli preventivi e successivi

1. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, i controlli sono effettuati o nel corso dell'istruttoria dei procedimenti per i quali sono state presentate autodichiarazioni, oppure dopo la conclusione dei procedimenti stessi. La scelta è rimessa all'apprezzamento di ogni singolo Dirigente sulla base degli interessi da tutelare e della complessità delle relative istruttorie.
2. I Dirigenti, con apposita determinazione ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, definiscono:
 - a) i procedimenti per i quali disporre i controlli sulle autodichiarazioni durante l'istruttoria, individuando le percentuali relative ai controlli a campione e i casi in cui effettuare i controlli sulla totalità delle autodichiarazioni presentate;
 - b) i procedimenti per i quali disporre i controlli successivi sulle autodichiarazioni, individuando le percentuali relative ai controlli a campione e i casi in cui effettuare i controlli sulla totalità delle autodichiarazioni presentate, specificando i termini entro i quali effettuarli.

Articolo 6 – Modalità e criteri dei controlli puntuali

1. I controlli puntuali sono effettuati sulle autodichiarazioni con contenuti di rilevante complessità in ordine alla combinazione delle informazioni prodotte oppure quando riguardano attestazioni e

certificazioni di particolare rilevanza.

2. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificato sono sviluppati con particolare riguardo per le situazioni nelle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e, comunque, in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

3. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà sono sviluppati con particolare riguardo per le situazioni nelle quali emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

4. I controlli attivati in presenza di elementi in grado di far presupporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni e dei dati conferiti devono essere effettuati in modo da confrontare i contenuti delle autodichiarazioni con i seguenti elementi:

- a) dati certi, attestabili o certificabili per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificato;
- b) elementi documentabili o probatori comprovanti il fatto, stato o qualità riportato nella dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Articolo 7 – Modalità e criteri dei controlli a campione

1. I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati su un congruo numero, determinato in percentuale non inferiore al 5% delle istanze presentate nel singolo tipo di procedimento o complessivamente al Servizio.

2. I Dirigenti, con proprie determinazioni, ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, stabiliscono, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, le modalità e il numero dei controlli da eseguire a campione. La percentuale può essere successivamente variata dai medesimi, in aumento o in diminuzione in relazione a mutamenti di indirizzo, organizzativi e alle risultanze di precedenti controlli.

3. La scelta delle istanze da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a) con sorteggio periodico, riferito ad un certo numero di istanze presentate nel periodo individuato come base temporale di riferimento sulla quale effettuare le attività di controllo;
- b) con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (es. una istanza ogni n... presentate, a partire da...).

Articolo 8 – Regolarizzazione errori, mancanze e imprecisioni rilevabili d'ufficio

1. Qualora, nel corso dei controlli, siano rilevati nelle autodichiarazioni prese in esame dal Servizio precedenti errori, mancanze, imprecisioni non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati ad integrare, con riferimento all'elemento informativo mancante, errato o impreciso, le dichiarazioni entro un termine, stabilito dal responsabile del procedimento in relazione allo stato di avanzamento del procedimento e comunque nel rispetto del termine del procedimento stesso. In mancanza di regolarizzazione della dichiarazione il procedimento non ha seguito.

2. In presenza di mere irregolarità formali, il responsabile del procedimento, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e la speditezza del procedimento, può provvedere d'ufficio.

Articolo 9 - Rapporti con altre pubbliche amministrazioni

1. Gli uffici e servizi provinciali che attivano procedimenti di controllo sulle autodichiarazioni promuovono ogni atto utile a definire i rapporti, nonché a definire o formalizzare le procedure tecnico-operative con altre pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli.
2. L'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari deve essere accompagnata da conferma fatta pervenire nelle forme previste dalla legge da parte della stessa amministrazione certificante, comprovante gli elementi rappresentati e/o richiesti dal Servizio precedente.

Articolo 10 - Controlli diretti ed indiretti presso altre pubbliche amministrazioni

1. Gli uffici e servizi provinciali possono attivarsi, in base a rapporti definiti in forza del precedente articolo 9, presso altre pubbliche amministrazioni per l'effettuazione di verifiche dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autodichiarazioni.
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio precedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.
3. Le verifiche indirette sono effettuate quando il Servizio precedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autodichiarazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autodichiarazione con quelli contenuti nei propri archivi.

Articolo 11- Controlli per conto di altre pubbliche amministrazioni

1. Gli uffici e servizi provinciali possono svolgere verifiche indirette o agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di rapporto indicate dal precedente articolo 9 .
2. Il responsabile dell'Ufficio è tenuto a rendere tempestivamente all'amministrazione pubblica richiedente le informazioni dovute e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 12 – Misure conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

1. Fermo quanto previsto dalla legge, qualora il responsabile del procedimento oppure l'istruttore ravvisino dubbi in relazione alla veridicità del contenuto di autodichiarazione, provvedono ad informare immediatamente il Dirigente per le valutazioni di sua competenza.
2. Qualora si ravvisi ipotesi di reato, il Dirigente o il responsabile di procedimento in qualità di pubblico ufficiale ha l'obbligo di inoltrare immediatamente la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, con indicazione della notizia di reato e delle generalità del presunto autore dell'illecito penale, allegando copia autenticata della dichiarazione e avendo cura di evidenziare i presunti elementi di falsità.
3. Il Dirigente deve contestualmente adottare i necessari provvedimenti per la tempestiva sospensione e revoca dei benefici conseguiti in base alle dichiarazioni non veritiere. Inoltre, in caso di intervenuta concessione di benefici economici, deve attivare le opportune procedure amministrative per ottenere il recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni e porre in essere gli eventuali atti che si rendessero necessari in sede di autotutela.

Articolo 13 – Rilevazione annuale a cura dell'Ufficio competente ai sensi dell'art.72 del D.P.R.445/2000

1. Il coordinamento e la verifica delle attività indicate all'art. 72 del D.P.R. 445/ 2000 è effettuato dall'Ufficio Segreteria, Archivio e Protocollo fermo restando lo svolgimento operativo delle attività di rispettiva competenza da parte degli Uffici di volta in interessati.

2. A cadenza annuale l'Ufficio Segreteria, Archivio e Protocollo procede alla rilevazione dei controlli effettuati in applicazione del presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dai Servizi competenti.

Le risultanze della rilevazione vengono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia e trasmesse ai Dirigenti ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 36556 del 31/12/19)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa
- Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 31/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Francesca Bagnato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

- Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 31/12/19

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Mauro Maredi

- Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

- Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Mauro Maredi

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

AMORMINO LINA

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA